

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

## 87021 (Provincia di Cosenza)



UFFICIO TECNICO  
Gestione Servizio Demanio Marittimo  
Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)  
tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874109

pec: belvedere.marittimo.cs.ute@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.

### ORDINANZA BALNEARE N° 108

#### IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Notose per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario a. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di

discipline degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa che si svolge nel proprio territorio;

VISTA l'ordinanza n° 20 del 19.06.2017 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

VISTA la cartellonistica datata 13.06.2019 relativa all'operazione "MARE SICURO";

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 c.a.m.i.;

#### DISPONE

##### Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI:

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, con garanzia dei servizi nel periodo ricorrente 1 giugno al 30 settembre;

Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto o quant'altro previsto nei titoli concessori rilasciati;

##### Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE:

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge e metri 100 dalla scogliera, in presenza di coste alte a picco, è riservata di norma alla balneazione;

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità

delle zone di mare antistante le aree in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite dello scoglio destinato alla balneazione non risulta segnalato;

##### NELLA PREDETTA ZONA DI MARE E' VIETATO:

- il transito o la sosta di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- l'ormeggio e la sosta di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

##### Art. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE E' VIETATA LA BALNEAZIONE:

a) Nella zona interessata del Porticciolo Turistico "PORTO NUOVO s.p.a." e nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dello stesso;

b) All'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;

c) Negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza Sindacale;

d) All'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal Piano Di Spiaggia (P.C.S.) alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alleggio ed al varo di imbarcazioni;

e) Nel raggio di 10 metri, da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnaletico marittimo galleggiante nonché alle foci dei fiumi e dei collettori di scarico nelle zone interdette con specifiche ordinanze;

##### Art. 4 - PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE NELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA FRUIZIONE E' VIETATO:

a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

c) occupare con ombrelloni, sedili, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;

d) campeggiare;

e) transitare o/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;

f) postare qualsiasi gioco (per esempio: pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, beach, bocce, ecc.) su può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;

g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio o guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;

h) tenere ad alto volume radio, walkie talkie, in generale, apparecchi di diffusione sonora;

i) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive o/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;

l) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;

n) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;

o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato o per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo o/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione.

##### Art. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI:

La struttura balneare è aperta al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle

attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove possibile. Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciata a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdraio ed ombrelloni.

E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo complessivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto

Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

**ASSISTENZA E SOCCORSO** - Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio della Società

Nazionale di Salvamento o della Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnino deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o l'assistente deve stazionare nella postazione di seguito specificato oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, un paio di pinne e maschere, un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO",

con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagenti anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.

Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsiasi altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere installato, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio

di salvataggio è sospeso ed il concessionario è responsabile della responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 3 bombole di ossigeno, 1 litro, senza riduzione di pressione; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle

competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

E' necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria

di Porto competente per territorio.

**VISIBILITA' DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (ARCHI)** - I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nello aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree

stesse - anche ai detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche configurare aree limitate alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Demanio e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1.00 x 0.50 mt) con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di

consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata il dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il viatico utilizzato per l'accesso al mare l'uso di mezzi meccanici da utilizzare per le operazioni di movimentazione delle imbarcazioni.

L'insorcenza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione demaniale dove viene esercitata l'attività stagionale.

**FASCIA DEI METRI** - Le aree in concessione possono essere realizzate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interpongono ad una distanza di mt. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5

mt. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

**MANTENIMENTO E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE** - Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di

rimbalzo dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contenitori per la raccolta differenziata).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intasare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra

ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone

sulle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

E' vietato l'uso di seghe o strumenti qualsiasi siano utilizzati dopo le ore 22.00.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

La non osservanza dell'area demaniale in concessione pregiudica il mare (larghezza fronte mare della concessione) delle spiagge libere

**USO DELLE PISCINE** - Fermo restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;

- su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;

- il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;

- gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere interclusi da solide grate non facilmente asportabili;

- deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in caso di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;

- i tempi, il scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscina devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;

- la pulizia delle piscine e la fluorazione delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

##### Art. 6 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE:

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente (vedi ordinanza n° 12/2011);

##### Art. 7 - UTILIZZO ZONA DESTINATA AD ALLEGIO E VARO IMBARCAZIONI:

E' data la possibilità ai concessionari abilitati all'alleggio e varo imbarcazioni titolari di regolare concessione demaniale marittima e regolare autorizzazione amministrativa e sanitaria, relativamente alla struttura balneare, di posizionare all'interno delle aree in concessione,

mezzi meccanici idonei al varo e/o alleggio delle imbarcazioni, alle seguenti condizioni:

- preventivamente il concessionario dovrà comunicare al competente ufficio comunale ed all'ufficio Marittimo - Delegazione - Belvedere Marittimo, il tipo di mezzo utilizzato per il varo e/o alleggio delle imbarcazioni (Nr. Matricola - Modello ecc.);

- L'area interessata alla sosta del mezzo meccanico dovrà essere ben delimitata al fine di evitare pericolo di introduzione da parte di persone e/o cose;

- L'area interessata alla sosta del mezzo meccanico dovrà essere individuata nella zona a monte dell'area demaniale in concessione, senza creare intralcio alla balneazione e/o pericolo di qualsiasi genere alla pubblica incolumità;

- L'utilizzo del mezzo meccanico idoneo al varo e/o alleggio imbarcazioni dovrà avvenire in orari idonei che non comporti intralcio e/o disagio alla balneazione;

##### Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI:

La presente ordinanza abroga le precedenti ordinanze emesse per gli anni precedenti, viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line del Comune di Belvedere Marittimo. La stessa dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile degli utenti

per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a tutti di osservare e far osservare la presente ordinanza nonché quanto altro previsto nell'ordinanza n° 03 del 20.05.2015 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - CETRARO;

Gli Uffici o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale II, 18.06.2019

##### NUMERI TELEFONICI:

- GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE NUMERO BLU.....1530
- GUARDIA COSTIERA - CETRARO.....0982/971415 - 999495
- PRONTO SOCCORSO.....118
- COMUNE DI BELVEDERE M.MO.....0985/8874109 (fax)
- POLIZIA MUNICIPALE.....0985/8874140 - 139 (fax)
- CARABINIERI.....0985/82000



f.to in originale

IL SINDACO  
(dott. Vincenzo CASCINI)

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. n. 00346830789 - tel. 0985/887411/120/123 - Fax 0985/8874116

PEC: [belvederemarittimo.cs.utc@pec.it](mailto:belvederemarittimo.cs.utc@pec.it)

Ufficio Tecnico - Servizio Demanio -

---

## **OPERAZIONE MARE SICURO STAGIONE 2019 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N°20/2017 CIRCONDARIO MARITTIMO DI CETRARO**

### **ATTENZIONE**

**Warning !**

**BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI  
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

**Unsafe Bathing Due To Lack Of Rescue**

**LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE  
(metri 150 DALLA COSTA)  
NON SEGNALATO**

**Water Limit Interrupted To Navigation  
(150 m From Coast)  
Not Reported**

**LIMITE ACQUE SICURE  
(METRI MENO DI 1.60 DI PROFONDITA')  
NON SEGNALATO**

**Unmarked Safe Water Limit (Depth 1,60 Meters)  
Not Reported**

Tel.0982/971415 Capitaneria di Porto di Cetraro;  
Tel. 0985//8874140 - Comune di Belvedere Marittimo - Comando P.M.  
Numero blu per emergenza a Mare 1530  
**Belvedere Marittimo lì, 13.06.2019**

**IL SINDACO**

f.to in originale **dott. Vincenzo CASCINI**